



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Umbria

protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**e p.c**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e  
Faunistica-venatoria

Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole,  
garanzie delle produzioni e controlli

**Oggetto:** disciplina per la realizzazione delle recinzioni in zona agricola.

Si riscontra la Vostra nota acquisita al protocollo di questa Regione al numero 226667 del 9 ottobre 2023, con la quale viene richiesto un chiarimento su quanto riportato in oggetto, ed in particolare “(...) *si chiede di chiarire se recinzioni, da realizzare al di fuori della disciplina delle attività libere, possono essere realizzate anche diversamente dalle specifiche tecniche recentemente inserite data la loro natura e finalità.*

*Un esempio può essere quello delle recinzioni a protezioni delle coltivazioni, che se realizzate alte 125 cm perderebbero la loro funzione di protezione dalla fauna selvatica”.*

Si riporta l'esame della normativa regionale vigente riferita all'argomento in esame.

L'articolo 89 della LR 1/2015 – *Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni* – prevede al comma 2 “(...) *Nelle zone agricole sono consentite le attività di edilizia libera consistenti in recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni e realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale. Resta fermo quanto previsto in materia dalle specifiche normative di settore”.*

L'articolo 21 del RR 2/2015 – *Opere pertinenziali – Op* – al comma 6-bis, come introdotto a far data dal 20 luglio 2023 dal RR 5/2023, stabilisce: “*Le recinzioni di cui all'art. 89, comma 2 del T.U., dovranno essere realizzate secondo le seguenti specifiche:*

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile

Servizio Urbanistica, politiche della casa e  
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Dott. Paolo Gattini

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2776  
FAX:

Indirizzo email:  
pgattini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

- a) *pali di sostegno in legno semplicemente infissi al suolo, di sezione massima pari a 10cm di lato o di diametro;*
- b) *altezza massima pari a 125 cm;*
- c) *rete a maglia romboidale di colore marrone o verde, con altezza da terra tale da garantire il passaggio della piccola fauna selvatica, ad eccezione dei casi di protezione delle colture agricole”.*

Il richiamato articolo 21 del RR 2/2015 definisce, al comma 1, le opere pertinenziali, come: *“Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:*

- a) *dalla oggettiva strumentalità;*
- b) *dalla limitata dimensione;*
- c) *dalla univoca destinazione d'uso;*
- d) *dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97, o da realizzare nelle aree pubbliche indipendentemente dalla presenza di edifici e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;*
- e) *dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente”.*

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 21, tratta delle opere pertinenziali eseguibili senza titolo abilitativo ed alla lettera n), cita: *“le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati 3.000”;*

Infine, al comma 4 (opere pertinenziali sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività), lettera g): *“le recinzioni, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89 comma 2 del T.U., i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000”.*

Per completezza si segnala che l'articolo 118, LR 1/2015 – Attività edilizia senza titolo abilitativo – alla lettera g) tratta il tema delle chiudende (*“le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne anche interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche”*), mentre alla lettera l) *“le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo”.*

Sono fatti salvi i casi espressamente disciplinati da specifiche normative di settore, come previsto dallo stesso articolo 89, comma 2 della LR 1/2015; tra questi, ad avviso dello scrivente Servizio, rientra quanto previsto dall'articolo 106 della LR 12/2015 – Testo unico in materia di agricoltura – sulle tartufaie coltivate, dove al comma 2 viene specificato che le stesse possono essere *“opportunamente*



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*recintate*”; si ritiene che in questi casi la norma consenta la realizzazione di una recinzione con caratteristiche adeguate alle necessità.

Da quanto sopra riportato emerge che:

- le recinzioni inquadrabili come *edilizia libera*, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, LR 1/2015, poste *a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali*, devono possedere le caratteristiche di cui all’articolo 6-bis del RR 2/2015; queste recinzioni, trattandosi di edilizia libera, possono essere liberamente realizzate, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 118, LR 1/2015;
- le recinzioni inquadrabili come *opera pertinenziale* devono possedere i requisiti essenziali specificati al comma 1 dell’articolo 21 del RR e possono essere realizzate in attività edilizia libera, qualora rispondano alle specifiche di cui al comma 3, lettera n), oppure assoggettate a SCIA, qualora abbiano le caratteristiche descritte al comma 4, lettera g);
- le recinzioni da realizzare in ambito agricolo, diverse dai punti che precedono, per la protezione delle colture agricole o delle attività zootecniche, possono essere autorizzate dal Comune sulla base delle specifiche del progetto medesimo, supportato da relazione specialistica sulle necessità da soddisfare e saranno autorizzate dal Comune competente secondo le modalità previste all’articolo 119 (permesso di costruire) e all’articolo 124 (SCIA) della LR 1/2015, in base al progetto presentato. Dette recinzioni non devono causare l’interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale ed essere dotate di aperture per il passaggio pedonale.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni riguardanti l’ambito edilizio ed urbanistico - nazionali, regionali e locali - pur non espressamente qui richiamate.

Si vuole infine specificare che la presente nota non costituisce, come non può, un’istruttoria tecnica che deve essere espletata dal Comune, competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, titolare delle scelte in materia urbanistica e di gestione del territorio. La presente nota è predisposta in base agli elementi dati e con il solo fine di fornire un chiarimento circa l’applicazione della normativa regionale.

Tutto quanto sopra, ovviamente, alla luce della norma vigente. E’ tuttavia noto a codesto Ordine professionale che la Regione, attraverso la Direzione regionale *Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale*, ha in atto un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, per l’esame della disciplina di che trattasi.

Distinti saluti.

PT

**FIRMATO DIGITALMENTE**

**Paolo Gattini**